

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donninieassociati.it



Carrara, 18 giugno 2019
DL/

Spett.le

CORRISPETTIVI - Trasmissione telematica (D.L. n. 119/2018)

A partire **dal 1° gennaio 2020** i **sogetti esercenti attività di commercio al minuto e attività a queste assimilate hanno l'obbligo di:**

- **memorizzare elettronicamente**
- **trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate**

i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Tale obbligo sostituisce quello attualmente in vigore di annotazione dei corrispettivi nell'apposito registro e di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale cartaceo.

Conseguentemente, le modalità di certificazione delle operazioni (salvo i casi di esonero) saranno:

- l'emissione della fattura in formato elettronico;
- l'emissione dello scontrino/ricevuta fiscale elettronica e la sua trasmissione telematica.

Per i commercianti che hanno realizzato un volume d'affari complessivo superiore a 400.000 euro nel 2018, tale obbligo è anticipato al prossimo 1° luglio 2019.

I soggetti che iniziano l'attività nell'anno 2019 saranno tenuti all'adempimento a partire dal 1° gennaio 2020.

Soggetti interessati

Il nuovo obbligo riguarda in generale i commercianti al minuto e gli esercenti attività assimilate, che comprendono i soggetti che effettuano le seguenti operazioni:

1. cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
2. prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
3. prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

4. prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
5. prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
6. alcune operazioni esenti (sono quelle indicate ai num. da 1) a 5) e ai nn.7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10 D.P.R. n. 633/1972);
7. attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
8. servizi di telecomunicazione, di servizi di tele-radiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Esoneri

In fase di prima applicazione, salvo opzione, l'obbligo non si applica:

- a) alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 696/1996, tra cui le cessioni di generi di monopolio, le cessioni di carburanti e quelle di giornali e libri, nonché le prestazioni di servizio rese in mense aziendali;
- b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito;
- c) fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a) e b), nonché alle operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione: sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno 2018;
- d) alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

Modalità operative

Per l'assolvimento del nuovo obbligo, gli esercenti dovranno (alternativamente):

- dotarsi di **Registratori telematici**, che andranno a sostituire i registratori di cassa e consentiranno di memorizzare i dati di dettaglio e di riepilogo delle operazioni effettuate, nonché di trasmetterli telematicamente a **cadenza giornaliera** all'Agenzia delle Entrate;
- utilizzare una **procedura web** messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia sul portale "Fatture e corrispettivi" attraverso la quale, oltre alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, consentirà di rilasciare al cliente il documento commerciale.

Il Registratore Telematico risulta *in servizio* al momento della prima trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al sistema dell'Agenzia delle entrate.

I dati dei corrispettivi saranno inviati in formato xml in sede di chiusura giornaliera; in caso di scarto del file xml, l'esercente avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente il file corretto.

Certificazione dei corrispettivi

Gli esercenti non dovranno più emettere lo scontrino o ricevuta fiscale ma dovranno rilasciare, a richiesta del cliente, un **documento commerciale**, contenente i seguenti dati obbligatori:

- data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
- numero di partita IVA dell'emittente;
- ubicazione dell'esercizio;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Tale documento ha valenza essenzialmente civilistica (certificando l'acquisto effettuato e costituendo titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia), ma può assumere anche valenza fiscale laddove riporti l'indicazione del codice fiscale o partita iva del cliente.

Sanzioni

Sono previsti le seguenti fattispecie:

- in caso di corretta certificazione dell'operazione ma ritardata o omessa comunicazione, la sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000;

- in caso di mancata emissione di scontrini/ricevute fiscali, ovvero di emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è pari al 100% dell'imposta corrispondente al corrispettivo non documentato;

- qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere lo scontrino/ricevuta fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la **sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività** per un periodo da tre giorni a un mese.

Un emendamento al decreto Crescita (la cui conversione è attesa al massimo entro la fine del corrente mese di giugno) prevede peraltro che:

- per il primo semestre di vigenza dell'obbligo stesso (2019),
- per i contribuenti per i quali l'obbligo scatta quindi dal primo luglio c.a.
- non venga sanzionato l'invio dei dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

Credito d'imposta

Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento dei registratori è concesso un contributo, pari al 50% della spesa sostenuta - per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento - per ogni misuratore fiscale.

Il contributo è riconosciuto all'esercente come **credito d'imposta**.

* * * * *

Per parte nostra restiamo a Vostra disposizione, ed intanto cordialmente Vi salutiamo.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Fabrizio Donnini

STU- /POR